



COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 09/05/2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA TERRENI INCOLTI E IN STATO DI ABBANDONO CHE COSTITUISCONO RISCHIO INCENDI E PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*.

Vista la legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, nel testo vigente: *“Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione”*.

Visto il d.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*.

Vista la legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 di modifica ed integrazione alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, nel testo vigente *“Norme in materia di Protezione civile”*, che prevede la prevenzione dei rischi incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della varia vegetazione, nonché del patrimonio forestale pubblico e privato dei terreni siti nel territorio comunale, il tutto anche a garanzia dell'incolumità pubblica.

Visto l'art.29 del Codice della Strada.

Visto l'art.4 della L.R. n.14/06 in tema di definizione di "bosco".

Visto il d.lgs. n. 112/1998 Conferimento di funzione e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal d.lgs. n. 1/2018.

Visto l'art. 38 della legge n. 142/1990 e successiva legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii..

Visto il d.lgs. 267 del 18/08/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*, e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.,

Visti gli artt. 423, 423/bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale.

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”*.

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – Parte I – al n. 10 del 19 febbraio 2008, avente ad oggetto: *“Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 36006/2007 - Attività di prevenzione incendi – Pianificazione speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”*.

Visto il *“Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 13 luglio 2007.

Visto il Piano Comunale di Protezione civile che contiene anche le attività di prevenzione per i rischi da incendi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nn.38 dell'08/09/2021;

Richiamato il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n.114/GAB DEL 15/03/2024 con il quale viene indicata la durata della **stagione antincendio boschivo che per l'anno 2024, si protrae dal 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE.**

Considerato che:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata.

Ritenuto necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno, nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Rilevato l'aggravarsi del fenomeno degli incendi e constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio ambientale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità.

Vista la presenza di terreni incolti o in stato di abbandono lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali, regionali e provinciali.

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi nelle campagne.

Visto l'art. 33 e l'art. 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone.

Vista la legge del 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni – Capo II art. 10, in cui al punto 1, riporta: *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.*

Vista la legislazione nazionale (d.lgs. n. 1/2018, d.l. n. 112/1998) e regionale (l.r. n. 14/1998) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale.

Viste le ulteriori leggi vigenti in materia.

ORDINA

Art. 1 - Obblighi e divieti

1. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio del Comune di Montelepre di provvedere, entro il **15 Maggio 2024** e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.
2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal **15 maggio al 31 ottobre** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), dovranno essere mantenute ripulite e in

condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi.

3. È vietato, nel periodo dal **15 maggio al 31 ottobre 2024** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera (*art. 1 del Reg. Com.*).
4. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2 - Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti

1. Pulitura delle aree - Viali parafuoco: Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di m 10,00 lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili (*art. 2 e 3 Reg. Com.*).

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpaglie varie, ecc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.

2. Aree e fondi degradati e abbandonati: I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti.
3. Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (uliveti, agrumeti, vigneti, orti, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

È possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e, comunque, nel periodo compreso dal 15 maggio al 15 giugno e dal 30 settembre al 31 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose.

È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

4. Smaltimento del materiale di risulta: Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, in prossimità di fabbricati ed impianti nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere adeguatamente smaltiti eliminati fino alla distanza di mt. 10,00, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

Art. 3 - Estensione degli obblighi

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).
2. Tali obblighi fanno, altresì, carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4 - Procedimento amministrativo – Diffida

1. Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente

inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l'Amministrazione, per mezzo dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale ne verificherà l'ottemperanza.

2. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standards prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della Ditta inadempiente (art. 13 Reg. Com.).

Art. 5 - Responsabilità civile e penale

1. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423/bis, 424, 449, e 650 c.p.

Art. 6 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 423, 423/bis, 424, 449, e 650 del Codice penale, ai proprietari e agli altri soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3 della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. del 4 giugno 2008 e dell'art. 16 della legge n. 698/1981, sarà applicata una sanzione da € 105,00 a € 1.035,00; ed inoltre nei casi di seguito riportati, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) Restringimento o danneggiamento della sede stradale a causa del mancato diserbo delle aree incolte e/o taglio delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 169,00 ad € 698,00 (art. 29 del vigente Codice della strada);

b) Per le aree dove si determinano incendi a causa della mancata e/o insufficiente prevenzione disposta con la presente Ordinanza, a prescindere se trattasi di aree boscate o assimilabili alle stesse, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., sarà applicata in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Codice penale, una sanzione non inferiore nel minimo ad € 1.032,00 e non superiore nel massimo ad € 10.329,00;

2. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni formali del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di Polizia operante sul territorio, e ove ne ricorrano i presupposti, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali.
3. La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 7 - Collaborazione dei cittadini

1. Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Montelepre o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Numeri di Pubblica Utilità:

NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE)	112
EMERGENZA INCENDI	1515
DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	800 404040
VIGILI DEL FUOCO	115
- COMANDO PROVINCIALE PALERMO	091 6059111
- DISTACCOMENTO DI PARTINICO	091 8901000
CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA "SOUP REGIONALE"	091 7070807

- SALA OPERATIVA PROVINCIALE	091 541242 - 091 6523243
- DISTACCAMENTO DI CARINI	091 8692018
CARABINIERI	112
- COMANDO COMPAGNIA PARTINICO	091 8901035
- STAZIONE DI MONTELEPRE,	091 8784012
POLIZIA DI STATO	113
- COMMISSARIATO P.S. DI PARTINICO	091 8910111
COMUNE DI MONTELEPRE	091 8940111
CROCE ROSSA ITALIANA	115

2. I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montelepre, oppure presso l'Ufficio comunale di Protezione Civile.
3. Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell'Ente o tramite trasmissione via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.montelepre.pa.it;

Art. 8 - Attività di avvistamento

1. Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 9 – Pubblicità

1. La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, sarà inserita nel sito internet del Comune, affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale.
2. Sarà, altresì, trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, al Distaccamento Forestale di Carini, al Comando Provinciale di Palermo, alla Stazione Carabinieri di Montelepre, al locale Comando di Polizia Municipale, al Settore IV – Urbanistica, Edilizia e SUAP.

Art. 10 – Decorrenza e validità – Vigilanza e Ricorso

1. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al **31 ottobre 2024**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli Organi di Polizia a competenza statale sia della Polizia municipale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Montelepre, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.
3. Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione siciliana.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Terranova



Giuseppe Terranova

Attestato di pubblicazione

N. 533 Reg. Pubb.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal **10 MAG. 2024** al **25 MAG. 2024** ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011 .

Montelepre, lì, _____

Il Responsabile della pubblicazione *on line*
